



Decisione/0025/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0282/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Giammaria Camici - Componente
Valeria Ciervo - Componente
Leopoldo Di Bonito - Componente (Relatore)
Francesco Ranieri - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 28 luglio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 32095/477pf25-26/GC/PM/fm del 9 giugno 2026 e depositato il 10 giugno 2026 nei confronti del sig. Pompeo Luciani, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. n. 32095/477pf25-26/GC/PM/fm del 9 giugno 2026 ha deferito al Tribunale Sezione Disciplinare il Sig. Pompeo Luciani all'epoca dei fatti Osservatore Arbitrale della sezione A.I.A. di Bolzano nonché arbitro della gara Gherdeina - AFC Neumarkt Egna del 12.10.2025 valevole per il campionato del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano Under 15/Categoria Giovanissimi per rispondere della violazione dell'art. 42, comma 1 e comma 3, lett. i) del Regolamento Associazione Italiana Arbitri, per non aver osservato i principi della lealtà, correttezza, trasparenza, probità e indipendenza di giudizio, e per non aver assolto con la massima fedeltà al potere referendario in occasione della gara di Campionato del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano Under 15/Categoria Giovanissimi Gherdeina vs AFC Neumarkt Egna del 12.10.2025, in particolare per aver omesso di segnalare nel referto di gara, la presenza di un suo amico davanti lo spogliatoio, il quale, al termine della gara dinanzi al dirigente e all'allenatore dell'Egna con i quali il sig. Pompeo Luciani stava discutendo animatamente, e alla presenza di alcuni genitori, proferiva ad alta voce la seguente frase: *"Ma gli hai detto a questi signori che non siamo altoatesini ma calabresi e se vogliono discutere discutiamo anche diversamente"* ? Inoltre, per non aver riferito il nominativo e i dati anagrafici del suddetto amico nel corso dell'audizione del 18.3.26 resa dinanzi al rappresentante della Procura Federale, rifiutandosi di collaborare attivamente e di fornire informazioni complete.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla segnalazione, formulata dal sig. Zanotti in qualità di Vicepresidente della società F.C. Neumarkt Egna, concernente il comportamento, disciplinarmente rilevante, assunto dal direttore di gara sig. Pompeo Luciani, della partita disputata contro la società F.C. Gherdeina il 12.10.2025. In particolare, il sig. Zanotti segnalava il comportamento tenuto dal direttore di gara che, a fine partita, nei pressi degli spogliatoi si sarebbe rivolto nei confronti del Vicepresidente e dell'allenatore della società F.C. Neumarkt Egna, in maniera offensiva provocatoria e minacciosa. Esperita l'attività di indagine, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando al Sig. Pompeo Luciani quanto già riportato nel precedente capitolo. A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, l'indagato non articolava difese e, pertanto, la Procura, ritenendo sussistente la violazione contestata, ha notificato l'atto di deferimento.

La fase predibattimentale

A seguito del deferimento, il Presidente del Tribunale fissava udienza per la decisione al giorno 28 luglio 2026. In vista dell'udienza, nessuna attività è stata compiuta dal deferito.

Il dibattimento

All'udienza del 28 luglio 2026 è comparso l'Avv. Daniele Labianca, in rappresentanza della Procura Federale, che nel riportarsi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi al deferito la sanzione di mesi 4 (quattro) di sospensione.



Nessuno è comparso per le parte deferita.

La decisione

Il Tribunale ritiene che il deferito vada prosciolto.

Le violazioni contestate hanno ad oggetto l'art. 42, comma 1, del Regolamento A.I.A. - che impone agli associati il rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, trasparenza e indipendenza – nonché la lettera i) del comma 3 della medesima disposizione la quale sanziona un esercizio del potere referendario non conforme ai doveri istituzionali propri dell'arbitro presupponendo, tuttavia, che il comportamento contestato incida concretamente sulla funzione arbitrale ovvero sull'affidabilità del referto e delle attività riconducibili all'esercizio del potere referendario, nonché sull'attività valutativa e decisoria del giudice sportivo destinatario del referto.

Nel caso di specie tale presupposto difetta.

È infatti pacifico che l'episodio contestato non riguarda un fatto inerente la gara né una condotta posta in essere da un tesserato FIGC.

Lo stesso impianto accusatorio prende atto che la frase è stata pronunciata da un soggetto estraneo all'ordinamento federale e, come tale, non inserito in distinta.

Ne consegue che non sussisteva alcun obbligo di verbalizzazione dell'accaduto in esame nel referto arbitrale, anche considerando che l'arbitro deferito si è dissociato dalla condotta del suo amico, riprendendolo e allontanandolo.

In definitiva, visto che il referto di gara costituisce atto ufficiale finalizzato alla rappresentazione dei fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari, il dovere di lealtà, correttezza, probità e fedeltà referendaria previsto dall'art. 42 del Regolamento AIA non può essere esteso sino a ricomprendere l'obbligo di verbalizzazione di episodi estranei alla gara (e pre e post gara) nonché riferibili a soggetti estranei all'ordinamento federale.

D'altra parte, la Procura non ha individuato quale concreta conseguenza disciplinare avrebbe potuto derivare dall'indicazione nominativa di una persona non tesserata, né quale interesse federale sarebbe stato compromesso dalla mancata menzione del relativo episodio.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che il sig. Pompeo Luciani debba essere prosciolto dagli addebiti contestati perché il fatto non integra la violazione dell'art. 42, comma 1, e comma 3, lett. i), del Regolamento AIA.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Pompeo Luciani.

IL RELATORE
Leopoldo Di Bonito

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 6 agosto 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai